



Accertamento e riscossione

28 marzo 2022

La [legge di bilancio 2022](#) (commi 14-23) introduce delle **modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione** volte a realizzare una maggiore **integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione**. A tal fine, si prevede che **l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate**, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, **l'Agenzia delle entrate approva** le modifiche dei **regolamenti** e degli **atti di carattere generale** che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i **bilanci e i piani pluriennali di investimento**. Sono, altresì, previste forme di **assegnazione temporanea**, comunque denominate, di **personale da un'agenzia all'altra**. Le norme, pure in ragione delle modifiche apportate alla *governance* all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modificano anche il sistema di **remunerazione** dell'Agente della riscossione **attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato** volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi. Il **comma 653**, della medesima legge, dispone inoltre che **l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente**, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, **non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto** mentre il comma 913 **estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo**, per le cartelle notificate **dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni**.

Nel [Rapporto](#) sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2021, si segnala che nel triennio **2016-2018** (per il quale si dispone di un quadro completo delle valutazioni) il **gap** complessivo delle entrate (differenza tra gettito teorico e gettito effettivo registrato) è stato in media di circa **105,9 miliardi di euro**, di cui 94,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive. Nel **2018**, l'ammontare complessivo del *tax gap*, fiscale e contributivo, si assesta a circa **102,8 miliardi di euro**, di cui 90,6 miliardi di euro di mancate entrate tributarie. Anche la **propensione all'inadempimento dei contribuenti** (propensione al *gap*) è **diminuita** nel biennio 2018-2019. La riduzione di circa 1,7 punti percentuali registrata nel 2018 rispetto al 2017 sembra rafforzarsi ulteriormente. Nel 2019 si segnala, infatti, la forte riduzione della propensione al *gap* dell'IVA, per circa 3,5 punti percentuali. Per la prima volta la serie storica della **propensione al gap dell'IVA** si riduce **sotto la soglia simbolica del 20 per cento**.

L'articolo 2 del [decreto legge](#) n. 146 del 2021 **estende il termine per l'adempimento** dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 **da 60 a 180 giorni**, mentre l'articolo 3-*bis*, stabilisce **l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo circoscrivendo i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata**. L'articolo 5-*ter* del medesimo decreto chiarisce che sui dati forniti da **soggetti terzi**, indicati nella dichiarazione precompilata, che **non risultano modificati, non si effettua il controllo formale**, mentre per quelli **che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo** relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, ai commi da 2 a 6) istituisce un **Fondo** con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per **interventi di riforma del sistema fiscale**, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal **miglioramento dell'adempimento spontaneo**.

Sempre in materia di contrasto dell'evasione si segnala che l'Agenzia delle entrate il 4 marzo 2021 ha comunicato di avere ottenuto [il via libera dell'Unione europea](#) al finanziamento del progetto **A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy** ideato e presentato dall'Agenzia stessa con la finalità di innovare i **processi di valutazione del rischio di non-compliance**.

In sintesi, gli specifici ambiti d'intervento del progetto saranno:

- **network science**. La rappresentazione dei dati sotto forma di reti permette di far emergere con maggiore facilità relazioni indirette e non evidenti tra soggetti (ad esempio relazioni tra società);
- **analisi visuale delle informazioni**. L'adozione di interfacce innovative uomo-macchina (ad esempio modalità visuali fluide e intuitive di navigazione dei dati), consente di potenziare le capacità degli analisti;
- **intelligenza artificiale**. L'ausilio di tecniche di apprendimento automatico (*machine learning*) accelera i processi decisionali, sempre sotto controllo da parte degli analisti, e ne aumenta l'accuratezza e l'efficacia.

L'Agenzia ha sottolineato che con l'utilizzo della *network science*, dell'intelligenza artificiale e della *data visualization* intende valorizzare al meglio il vasto patrimonio di dati di cui dispone come ad esempio, per ogni singola annualità, 42 milioni di dichiarazioni, 750 milioni di informazioni comunicate da soggetti terzi, 400 milioni di rapporti finanziari attivi, 197 milioni di versamenti F24, circa 2 miliardi di fatture elettroniche e oltre 150 milioni di immobili censiti.

Con la [circolare n. 11/E](#), del 22 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'[articolo 4](#) del decreto legge n. 41/2021 (DI "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone **l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo**, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**,

I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il Governo ha adottato misure per **sospendere gli adempimenti fiscali e i pagamenti e il potere di accertamento** dell'Amministrazione finanziaria. Tali misure, inizialmente introdotte per la cd. zona rossa, sono state gradualmente estese a tutto il territorio nazionale. Per informazioni dettagliate si rinvia al tema web sulle [misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus](#).

Il [decreto legge n. 73 del 2021](#) interviene sui **termini dei pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento nonché delle rate delle definizioni agevolate**.

In particolare l'articolo 9, comma 1, del DI n. 73/2021 **sposta al 31 agosto 2021** (rispetto al previgente 30 aprile) il termine finale della sospensione:

- dei **termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell'Inps (articoli [29](#) e [30](#), DI n. 78/2010), in scadenza dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'[allegato 1](#) del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021;
- della proposta di **compensazione volontaria tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo** prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali ([articolo 28-ter](#), Dpr n. 602/1973);
- degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi**, effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

L'articolo 1-sexies **rimodula i termini** di versamento delle **rate** dovute nel **biennio 2020-2021** per alcuni istituti di **definizione agevolata** di carichi affidati all'agente della riscossione ovvero per la cosiddetta "**rottamazione-ter**" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto

legge n. 34 del 2019), per la "**rottamazione risorse proprie UE**" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e per il "**saldo e stralcio**" delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

In base a tale disposizione, si considera **tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento** delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, **se effettuato integralmente:**

- entro il **31 luglio 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Successivamente l'articolo 1 del [decreto legge n.146 del 2021](#) rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi** se effettuati nel termine **riunificato del 9 dicembre 2021**. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

Da ultimo, l'**articolo 10-quinquies** rimette ulteriormente in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione e ne **rimodula le scadenze**; per effetto delle norme in esame, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi**, se effettuati nel termine **del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022** per quelle in scadenza nel **2021** ed entro il **30 novembre 2022** per quelle che sono in scadenza nel **medesimo anno**. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-bis del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Successivamente, l'articolo 10-quinquies del decreto legge n.4 del 2022 **rimette** ulteriormente in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione e ne **rimodula le scadenze**; per effetto delle norme in esame, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi**, se effettuati nel termine **del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022** per quelle in scadenza nel **2021** ed entro il **30 novembre 2022** per quelle che sono in scadenza nel **medesimo anno**. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

Si segnala, altresì, che l'articolo 139 del decreto-legge Rilancio (decreto-legge n.34 del 2020), al fine di **incrementare la tax compliance**, stabilisce che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, (favorendone ove possibile la fruizione online) e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali. A tal fine la disposizione rivede in parte i **meccanismi di incentivazione del personale delle agenzie fiscali favorendo l'obiettivo del recupero di gettito per il bilancio dello Stato piuttosto che quello del maggior gettito incassato**. I testi delle convenzioni stipulate [sono consultabili sul sito del MEF-Dipartimento finanze](#).

Più in generale e al netto dell'emergenza, nel tempo il legislatore ha inteso potenziare gli strumenti di accertamento dell'Amministrazione fiscale, anche attraverso la sinergia con la Guardia di finanza e l'interscambio di dati tra i diversi livelli di governo. In tal senso, la [legge di bilancio 2020](#) consente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Tale indicazione è stata altresì ribadita dal MEF [nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2021-2023](#) (15 luglio 2021) dove viene previsto che l'Agenzia delle entrate provvederà ad aumentare il livello di efficacia delle azioni di recupero migliorando le tecniche di analisi delle posizioni debitorie mediante l'acquisizione e l'utilizzo, nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy, delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili per l'Agenzia anche attraverso la

collaborazione con la Guardia di Finanza.

Per quanto attiene ai dati della riscossione, nel **2021 le entrate tributarie** erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a **496.094 milioni di euro** con un aumento di 48.497 milioni di euro rispetto all'anno 2020 **(+10,8%)**. Nel 2021 **le imposte dirette** ammontano a **269.806 milioni di euro** con un aumento rispetto al 2020 del **6,7%** (+16.848 milioni di euro). Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 198.203 milioni di euro in aumento di 10.679 milioni di euro (+5,7%) rispetto all'anno precedente.

Le **imposte indirette** ammontano a **226.287 milioni di euro**, con un incremento di 31.648 milioni di euro (pari al **+ 16,3%**). Alla dinamica positiva ha contribuito l'aumento dell'IVA (+23.928 milioni di euro, +19,3%) e, in particolare, la componente di prelievo sugli scambi interni (+18.582 milioni di euro, +16,3%) e sulle importazioni (+5.346 milioni di euro, +53,2%).

Le entrate relative ai **giochi** ammontano nel 2021 a **12.401 milioni di euro** (+1.895 milioni di euro, **+18,0%**).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si sono attestate a **8.587 milioni** (-264 milioni di euro, pari a **-3,0%**) di cui 4.210 milioni di euro (+235 milioni di euro, +5,9%) affluiti dalle imposte dirette e 4.377 milioni di euro (-499 milioni di euro, -10,2%) dalle imposte indirette.

Dati in materia di riscossione e di entrate

Nel **Rapporto** sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2021, si segnala che per quanto riguarda la prevenzione ed il **contrasto all'evasione, nel 2020** il risultato annuale relativo all'obiettivo di riscossione complessiva è pari a **12,7 miliardi di euro di cui 3,3 miliardi derivano dalla riscossione coattiva, 8,2 miliardi dai versamenti diretti** (somme versate a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle entrate o accordi per deflazionare il contenzioso) e **1,2 miliardi** dalle iniziative relative all'attività di promozione della **compliance**.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze-MEF sono consultabili [i dati delle entrate tributarie 2020](#). In sintesi, lo scorso anno, le **entrate tributarie** erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a **446.796 milioni di euro** con una **diminuzione del 25.183 milioni** di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 **(-5,3%)**. La variazione negativa riflette sia il peggioramento del quadro macroeconomico sia gli effetti dei provvedimenti di sostegno all'economia adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Le **imposte dirette** ammontano a 252.572 milioni di euro, e risultano nel complesso sostanzialmente in linea con quelle del 2019 **(+23 milioni di euro)**. Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 187.436 milioni di euro in riduzione di 4.178 milioni di euro (-2,2%) rispetto all'anno precedente, mentre l'IRES, che risente dell'andamento negativo dell'acconto (-2,8%), si è ridotta di 170 milioni di euro (-0,5%). Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi delle entrate dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.615 milioni di euro) e di quelle relativa all'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro). Infine, il gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha evidenziato un calo limitato a 40 milioni di euro (-0,5%).

Le **imposte indirette** ammontano a 194.224, con una diminuzione tendenziale di 25.206 milioni di euro **(pari al -11,5%)**. Alla dinamica negativa ha contribuito la riduzione dell'IVA (-13.227 milioni di euro, -9,7%), e, in particolare, della componente di prelievo sugli scambi interni (-9.377 milioni di euro, -7,6%) e di quella sulle importazioni (-3.850 milioni di euro, -27,7%).

Le entrate relative ai **giochi** ammontano, nel 2020, a 10.510 milioni di euro (-5.095 milioni di euro, **-32,6%**).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si sono attestate a 8.854 milioni (-4.462 milioni di euro, pari a **-33,5%**) di cui 3.977 milioni di euro (-2.940 milioni di euro, -42,5%) affluiti dalle imposte dirette e 4.877 milioni di euro (-1.522 milioni di euro, -23,8%) dalle imposte indirette.

Per quanto attiene ai dati della riscossione, nel **2021 le entrate tributarie** erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a **496.094 milioni di euro** con un aumento di 48.497 milioni di euro rispetto all'anno 2020 **(+10,8%)**. Nel 2021 **le imposte dirette** ammontano a **269.806 milioni**

di euro con un aumento rispetto al 2020 del **6,7%** (+16.848 milioni di euro). Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 198.203 milioni di euro in aumento di 10.679 milioni di euro (+5,7%) rispetto all'anno precedente.

Le **imposte indirette** ammontano a **226.287 milioni di euro**, con un incremento di 31.648 milioni di euro (pari al **+ 16,3%**). Alla dinamica positiva ha contribuito l'aumento dell'IVA (+23.928 milioni di euro, +19,3%) e, in particolare, la componente di prelievo sugli scambi interni (+18.582 milioni di euro, +16,3%) e sulle importazioni (+5.346 milioni di euro, +53,2%).

Le entrate relative ai **giochi** ammontano nel 2021 a **12.401 milioni di euro** (+1.895 milioni di euro, **+18,0%**).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si sono attestate a **8.587 milioni** (-264 milioni di euro, pari a **-3,0%**) di cui 4.210 milioni di euro (+235 milioni di euro, +5,9%) affluiti dalle imposte dirette e 4.377 milioni di euro (-499 milioni di euro, -10,2%) dalle imposte indirette.

È consultabile altresì il [Bollettino delle Entrate Tributarie Internazionali \(gennaio-maggio 2021\)](#) che contiene un'**analisi comparata dell'andamento delle entrate tributarie** in Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Dall'analisi dai dati emerge che **nei primi cinque mesi del 2021 l'andamento delle entrate tributarie presenta, con l'eccezione del Portogallo, una crescita** dei tassi di variazione tendenziale dei Paesi osservati. Aumenta il gettito tributario della Spagna (+13,7%) e della Francia (+11,1%), il Regno Unito registra una variazione positiva (+7,5%) per il quinto mese consecutivo e per l'Irlanda si osserva una crescita (+9,1%), per il terzo mese consecutivo. La Germania conferma il trend di ripresa del gettito (+4,2%), mentre il Portogallo evidenzia l'unica contrazione tendenziale (-6,6%) tra i Paesi osservati.

Focus

[Tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/tassi-di-interesse-per-il-versamento-la-riscossione-e-i-riborsi-dei-tributi.html>

Definizione agevolata dei debiti tributari e misure di "pace fiscale"

Con la [circolare n. 11/E](#) del 22 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'[articolo 4](#) del decreto legge n. 41/2021 (DI "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone **l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo**, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**,

I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Il comma 913 della [legge di bilancio 2022](#) **estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo** portandolo, per le cartelle notificate **dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni**.

Sia la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018) che il [decreto-legge n. 119 del 2018](#) hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la **chiusura delle pendenze col fisco** attraverso una molteplicità di strumenti:

- definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione *ter*);
- annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore;
- regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti;
- definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica.

La cd. rottamazione *ter* e la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica sono state **prorogate** dal [decreto-legge "crescita"](#) **al 31 luglio 2019**, dall'originario termine del 30 aprile.

Successive proroghe sono contenute nel [decreto fiscale 124 del 2019](#), con particolare riferimento alla scadenza delle rate.

In particolare, tra le **misure del decreto-legge n. 119 del 2018** si ricordano le seguenti:

- la definizione agevolata dei **processi verbali di constatazione - PVC** consegnati entro il 24 ottobre 2018. In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali;
- la definizione agevolata degli **avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica** e di **liquidazione**, degli **atti di recupero**, degli **inviti al contraddittorio** e degli **accertamenti con adesione**, mediante pagamento delle **sole imposte** in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie;
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle esattoriali**) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il **31 dicembre 2017**; il [decreto-legge "crescita"](#) ha esteso la rottamazione anche ai carichi relativi alle entrate degli enti territoriali non affidati all'Agente della riscossione;
- l'annullamento automatico dei **debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i **dazi doganali, i contributi** provenienti dall'imposizione di diritti alla **produzione dello zucchero** (risorse proprie tradizionali UE) nonché **l'IVA sulle importazioni**, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**;
- le disposizioni specifiche per le **società e le associazioni sportive dilettantistiche**, iscritte nel Registro CONI, che possono avvalersi della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** e della **definizione agevolata delle liti pendenti**, con alcune specificità;
- la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al **31 dicembre 2018** - per i quali **non sia intervenuta sentenza passata in giudicato** - relativi alle **imposte di consumo** su: prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco; prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni;
- la possibilità di sanare **irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti**, di **natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere **regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento** di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il 15 marzo 2019 è stato pubblicato il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento.

La **legge di bilancio 2019** (articolo 1, commi da 184 a 199) consente di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al **31 dicembre 2017**, derivanti dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Con riferimento ai **debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private**, il citato decreto "crescita" ne ha subordinato la definizione agevolata alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato. Sul [sito](#) dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Il [decreto-legge n. 34 del 2020 \(articolo 154, lettera c\)](#) è intervenuto sulla disciplina della "rottamazione-ter" per consentire **una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020**.

In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere

nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfeziona e i pagamenti ricevuti sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, l'articolo 149 del richiamato decreto proroga al 16 settembre 2020 i termini per l'effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. L'articolo 154 del provvedimento ha prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), consentendo inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e ampliando la possibilità di chiedere dilazioni.

Tale ultima scadenza è stata superata dal [decreto-legge Ristori \(decreto-legge n. 137 del 2020\)](#) che ha fissato dal 10 dicembre 2021 al **1° marzo 2021** il termine per il pagamento delle **rate** relative ai predetti istituti di pace fiscale e successivamente dal [decreto legge n. 73 del 2021](#) che interviene sui **termini dei pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento nonché delle rate delle definizioni agevolate**.

In particolare l'articolo 9, comma 1, del DI n. 73/2021 **sposta al 31 agosto 2021** (rispetto al previgente 30 aprile) il termine finale della sospensione:

- dei **termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell'Inps (articoli [29](#) e [30](#), DI n. 78/2010), in scadenza dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'[allegato 1](#) del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021.
- della proposta di **compensazione volontaria tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo** prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali ([articolo 28-ter](#), Dpr n. 602/1973);
- degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi**, effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

Da ultimo l'articolo 1 del [decreto legge n.146 del 2021](#) **rimette in termini** i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi** se effettuati nel termine **riunificato del 9 dicembre 2021**. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-*bis* del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

L'**articolo 2-ter del decreto legge proroga termini (n. 228 del 2021)** **riapre i termini per la rateazione** del pagamento dei **carichi** contenuti nei piani di dilazione **per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020** (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), sia **intervenuta la decadenza dal beneficio**, consentendo di presentare la relativa **richiesta di dilazione** dal 1° gennaio 2022 **e fino al 30 aprile 2022**.

Allegati e Link Web

[Interrogazione a risposta immediata in Commissione n- 5-01344 Fragomeli - Definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica](#)
http://www.camera.it/temiap/2019/02/04/OCD177-3883.html_numero_5_01344_ramo_c_leg_18

Indici sintetici di affidabilità fiscale e "redditometro"

Il **decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)** ha modificato il procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e ha differito i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (articolo 148); fornisce inoltre nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.

Introdotti dal [decreto-legge n. 50 del 2017](#), gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni; sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). **Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore** (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016). Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito internet istituzionale. Nel [provvedimento del 31/01/2020 dell'Agenzia delle entrate](#) sono individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

Con il [decreto del 2 febbraio 2021](#) il MEF ha approvato le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. Successivamente è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021](#) il decreto del MEF recante ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020. La disposizione introduce specifici correttivi da apportare all'applicazione degli ISA, sia materia di analisi degli indicatori elementari di affidabilità che di indicatori elementari di anomalia. I correttivi tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche, e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2020. Tra questi correttivi straordinari (allegato 5) si segnalano:

- **le giornate di chiusura** disposte differenziate per ciascun codice Ateco;
- la **riduzione** del valore dei **ricavi/compensi** nel periodo d'imposta 2020;
- la **riduzione dei costi per l'acquisto** di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente;
- la **riduzione delle giornate di lavoro dipendente** di fonte INPS Uniemens.

Per approfondimenti dettagliati si rinvia alla [scheda dell'Agenzia delle entrate](#).

Il [decreto-legge n. 87 del 2018](#) ha modificato l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. **redditometro**), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori ai fini della sua determinazione per l'emanazione del decreto di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva.

Per le agevolazioni fiscali introdotte per i soggetti ISA in occasione dell'emergenza economico-sanitaria da COVID-19, si rinvia al relativo [tema](#).

Compensazione dei debiti tributari

Con riferimento alla lotta alle **indebite compensazioni**, il [decreto-legge fiscale 2019](#):

- nel disciplinare compiutamente l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del

contribuente, ha vietato esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione disponendo, nel caso di violazione del divieto, che il pagamento si consideri non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato;

- ha escluso i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti;
- per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;
- ha esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. Nel corso dell'esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento;
- fissa una sanzione parzialmente proporzionale, nella misura che va dal 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000, per ciascuna delega non eseguita.

Il medesimo decreto-legge (articolo 37) ha esteso al 2019 e al 2020 le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali**; la misura opera in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che possono compensarli con i carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Per l'anno 2020, il decreto Rilancio ha fissato nella misura di un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147 del decreto-legge n. 34 del 2020); il decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) ha fissato il limite massimo delle compensazioni predette in due milioni per l'anno 2021.

Riscossione delle entrate locali

L'**articolo 17-bis** del [decreto semplificazioni](#) (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) novella la disciplina inerente all'**accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione**, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che **intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari**.

La [legge di bilancio 2020](#) (commi 784 e ss. gg.) ha **complessivamente riformato la riscossione degli enti locali**, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

L'articolo 3, comma 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 228 del 2021 (proroga termine) proroga dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2024** il termine valevole per i **soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali** e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per **adeguare il proprio capitale sociale** alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.

Il Dipartimento delle finanze del MEF con la [circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020](#) ha fornito istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.

Si ricorda infatti che l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

L'articolo 2-*bis* del D.L. n. 193 del 2016 dispone che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24). La decorrenza di tale norma è stata differita al 1° ottobre 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (art. 13, comma 4).

Il decreto-legge *Sostegni-bis* (decreto-legge n. 73 del 2021) ha disposto (articolo 76) lo **scioglimento**, dal 30 settembre 2021, di **Riscossione Sicilia S.p.A.** e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha **semplificato la procedura per l'affidamento** all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di **riscossione delle entrate delle società partecipate** dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti, invece prevista dalla norma precedente (articolo 5, comma 6).

Partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior **coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione**. Il [decreto fiscale 2019](#) ha prorogato all'anno **2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo** previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al **100 per cento** del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti; tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016.

[Nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2021-2023 \(15 luglio 2021\)](#) il Mef indica come obiettivo da perseguire quello di supportare le sinergie operative e attivare nuove forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria centrale e gli enti territoriali, al fine di stimolare processi di compartecipazione al recupero dei tributi erariali – e, al contempo, efficientare i processi di analisi, controllo e recupero dei tributi locali e regionali – nonché per favorire lo sviluppo di un sistema integrato del territorio che, mediante specifici protocolli di intesa, contribuisca a un puntuale aggiornamento degli archivi catastali, anche nell'ottica di una più equa imposizione fiscale.

Per quanto concerne i **comuni**, l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato poi elevato al 50 per cento dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo municipale) e, successivamente, dall'articolo 1, comma 12- *bis*, del decreto-legge 138 del

2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai Comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata (55 per cento anziché 50 per cento) di quanto stabilito, in via ordinaria, dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12- *duodecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il decreto-legge n. 138 del 2011, ha disposto il riconoscimento (in origine fino al 2017) ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Per quanto riguarda le **regioni**, il **D.Lgs. n. 68/2011** (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni **dell'intero gettito** derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni

Relativamente alle **province**, il **D.Lgs. n. 149 del 2011** riconosce ai predetti enti una quota pari al **50 per cento** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.